

STATUTO UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6/2021 del 20/07/2021

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1.1 I Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

1.2 L'Unione montana, è un ente locale autonomo dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali nonché nell'ambito del presente Statuto, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono.

1.3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

1.4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- altre specifiche funzioni che i Comuni intendano svolgere in forma associata attraverso l'unione;
- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna; - le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni; L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.

1.5 Il trasferimento delle funzioni e la delega dei servizi attuali e futuri, da parte dei Comuni, comporta il naturale trasferimento del personale comunale addetto, individuato dai singoli comuni aderenti all'Unione, dopo un periodo "sperimentale" di "comando" o "distacco", attuato immediatamente dai Comuni interessati per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente articolo e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dai CCNL di categoria.

1.6 Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e turisti e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

1.7 All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, approvando contestualmente lo statuto dell'Unione e dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

L'adesione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

1.8 L'Unione si riconosce nel principio della cooperazione ed integrazione con altri sistemi territoriali locali e regionali, in particolare con i territori dell'unione Europea e si impegna ad attuare tali fini istituzionali mediante l'attuazione di progetti speciali integrati trasfrontalieri, transazionali, di cooperazione decentrata e cooperazione allo sviluppo.

1.9 L'Unione si impegna a rivestire parte attiva nella conclusione di progetti già in essere e nella progettazione di nuovi strumenti coerenti con le direttive comunitarie, pienamente consci dei vantaggi economici e sociali apportati da tali strumenti al territorio montano.

1.9 Con delibera di Consiglio dell'Unione potrà essere approvato lo stemma dell'Unione ed un gonfalone dell'Unione.

Art. 2 Denominazione e sede

2.1 L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana dei Comuni Olimpici-Via Lattea".

2.2 La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata presso la sede municipale del comune di in Cesana Torinese, Piazza Vittorio Amedeo n. 1, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sede istituzionale o, a rotazione, presso le sedi dei Comuni aderenti.

2.3 Costituiscono sedi operative ed uffici distaccati le sede municipali dei Comuni costituenti l'unione e gli altri edifici ed immobili di proprietà dei Comuni, previa intesa . Ulteriori sedi operative e/o uffici distaccati possono essere costituiti nell'ambito del territorio dell'Unione , individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 Principi della partecipazione

3.1 L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

3.2 Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3.3 L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

3.4 Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

4.1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

4.2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

4.3 Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto, che indica anche la decorrenza del conferimento.

4.4 L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.

4.5 L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

5.1 Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

5.2 Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

6.1 Il Consiglio dell'Unione è composto da 8 membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti. Alle minoranze consiliari dei comuni vengono comunque riservati due seggi.

6.2 Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

6.3 Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, i rappresentanti del Comune nel consiglio dell'unione.

6.4 I due seggi riservati alle minoranze consiliari dei comuni vengono assegnati sulla base del maggior numero di voti conseguiti dai consiglieri di minoranza nell'elezione di cui al precedente comma 6.3. A parità di voti il seggio spetterà al rappresentante consiliare di minoranza del comune con maggior numero di residenti. Nel caso la consultazione elettorale riguarda solamente uno od alcuni comuni, verrà riformulata la graduatoria dei voti conseguiti dai consiglieri di minoranza con riassegnazione dei seggi.

6.5 Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

6.6 L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 45 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6.7 In ogni caso in sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione e per le successive elezioni dei rappresentanti dei Comuni, fino all'elezione degli stessi, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

6.8 Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.

6.9 In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

6.10 In via transitoria in funzione della modifica statutaria apportata, i consigli comunali dei comuni aderenti provvedono alla sola nomina del rappresentante delle minoranze consiliari.

Art. 7 Prima seduta del Consiglio.

7.1 Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente.

7.2 La prima seduta successiva alla costituzione dell'Unione è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni - e comunque entro 45 giorni dalla costituzione dell'Unione ed è presieduta dal Sindaco del Comune sede dell'unione che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

7.3 La prima seduta connessa all'elezione del Presidente, fatto salvo il caso del comma precedente, e convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio procede all'elezione del Presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci dei Comuni partecipanti.

Art. 8 Competenze del Consiglio

8.1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

8.2 Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

8.3 Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

9.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede e ne formula l'ordine del giorno.

9.2 La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

9.3 Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

9.4 Il regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, comprese le modalità di convocazione, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

9.5 Il consiglio delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Status dei Consiglieri

10.1 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

10.2 I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

10.3 I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

10.4 Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

11.1 I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.

11.2 I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti delle nuove elezioni amministrative, risultando nuovo rappresentante del Comune, il Sindaco eletto: ciò fino al momento della elezione del nuovo rappresentante del Comune stesso, come previsto da precedente art. 6, comma 6 e fatto salvo il caso del presidente dell'Unione, come previsto all'art. 14, comma 3.

11.3 I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

12.1 La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

12.1 Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio

12.2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 45 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono

presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Nella fasi transitorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.

12.3 Nel caso di dimissione del rappresentante delle minoranze, subentra il secondo nell'ordine dei voti riportati sulla base della procedura prevista dal precedente art. 6, comma 4, e così successivamente. In caso di esaurimento dei soggetti si rinnova la procedura dell'art. 6, comma 4, già citata, da svolgersi entro 30 giorni dalla vacanza. Si procede al rinnovo della procedura di nomina del rappresentante delle minoranze prevista dal precedente art. 6, comma 4, nel caso siano rinnovati contestualmente, a seguito elezioni amministrative, i Sindaci ed i consigli comunali di almeno $\frac{3}{4}$ dei comuni aderenti o nel caso sia oggetto di rinnovo il consiglio comunale del consigliere nominato.

12.4 Ogni qualvolta si debba provvedere alla sostituzione di un consigliere o nella prima seduta a seguito del rinnovo del Sindaco o del consiglio comunale di uno dei comuni aderenti, si pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti.

Art. 13 Commissioni Consiliari

13.1 Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente e della Giunta.

14.1 Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.

14.2. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene contestualmente sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri dell'Unione da depositare presso la segreteria dell'Unione almeno 5 giorni prima della seduta, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

14.3 Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco e, al termine del mandato, continua ad esercitare le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente. Il mandato predetto si considera comunque cessato nel caso di svolgimento delle consultazione elettorale per l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale.

14.4 Si procede comunque alla elezione del nuovo Presidente e della nuova giunta, secondo le disposizioni del precedente comma 2, nel caso siano rinnovati contestualmente, a seguito elezioni amministrative, i Sindaci ed i consigli comunali di almeno $\frac{3}{4}$ dei comuni aderenti.

14.5 Nel caso di rinnovo dei Sindaci e dei consigli comunali in misura inferiore, o in caso di vacanza, per qualsiasi ragione, del Presidente e/o dei singoli componenti della giunta, si provvederà alla nomina contestuale del Presidente e/o dei componenti della Giunta vacanti entro 60 giorni dal rinnovo dei consigli comunali o dalla vacanza. In tal caso non si applicano le disposizioni del precedente comma 2.

14.6 I Presidente ed i componenti della Giunta rimangono in carica, fatto salvo il caso di dimissioni, fino all'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti della Giunta..

Art. 15 Competenze del Presidente

15.1 Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

15.2 Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto,

- nell'interesse dell'Unione
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
 - e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario dell'Unione;
 - f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - j) nomina, previo parere favorevole della Giunta, il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio, secondo il disposto dell'art. 100 del Testo Unico e ne determina le funzioni;
 - k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente;
 - l) ha la facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta o del Consiglio il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo. Può altresì conferire incarichi ai singoli consiglieri affinché seguano per conto dell'Unione determinati problemi.

Art. 16 Cessazione dalla carica

16.1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

16.2 Il Presidente e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

17.1 La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta, dal Presidente e da due assessori.

17.2 Tra i componenti della Giunta deve essere indicato il Vicepresidente., che sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nel caso di assenza e/o impedimento, anche temporaneo dello stesso.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

18.1 La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

18.2 La Giunta, in particolare, provvede:

ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

18.3 La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

18.4 La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato dal consiglio.

18.5 La Giunta delibera con la presenza di almeno metà dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta. In caso di parità prevale in voto del Presidente.

18.6 Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario dell'Unione.

18.7 Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

19.1 Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

19.2 L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

19.3 Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata anche con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese, ricorrendo anche all'utilizzo di eventuale personale rimasto alle dipendenze dei comuni.

19.4 L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

19.5 L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

19.6 Nella struttura organizzativa dell'Unione o con incarico dato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, potrà essere previsto un Vice Segretario con qualifica di funzionario apicale in possesso di laurea. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e di coordinamento e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Inoltre il Presidente potrà nominarlo Responsabile di Servizio.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

20.1 L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

20.2 Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

20.3 In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

Art. 21 Il Segretario

21.1 Il segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione. scelto tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti all'unione con contratto a tempo determinato per la durata di almeno tre anni. Nel caso in cui non sia disponibile un Segretario, il Presidente potrà scegliere il Segretario tra gli iscritti all'Albo regionale dei Segretari comunali e provinciali. Il segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per giusta causa, con contestuale sostituzione. Il provvedimento di nomina determina altresì le condizioni del rapporto.

21.2 Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture private nei quali è presente l'Unione.

21.3 In sede di prima applicazione del presente statuto e fino alla nomina, la funzione di segretario dell'unione è svolta dal segretario del Comune sede dell'unione.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 22 Principi generali

22.1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

22.2 L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 23 Finanze dell'Unione

23.1 L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

23.2 In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento o rimborso di mutui o altre forme di finanziamento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

23.3 L'Unione può avere autonomia impositiva propria in materia di contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

23.4 I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso

trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio: il criterio della popolazione residente potrà essere sostituito dal criterio della "popolazione equivalente" che tenga conto dei flussi turistici, con deliberazione del consiglio dell'unione. Per i primi tre anni di avvio dell'Unione i trasferimenti dei Comuni potranno essere operati sulla base di un riparto commisurato ai costi storici sostenuti da ogni Comune per i servizi trasferiti.

23.5 I trasferimenti di cui al comma 4 sono determinati a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I comuni aderenti provvedono ad anticipazioni in corso di esercizio sulla base delle disposizioni del successivo comma 8. I Comuni, su richiesta dell'unione, dispongono anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

23.6 Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

23.7 I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile. 23.8 I trasferimenti degli Enti sono versati alla tesoreria dell'Unione con la seguente modalità:

- il 30% sulla base del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, entro il mese di gennaio;
- una quota a raggiungere il 60% della quota annua sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di maggio;
- un ulteriore 30% entro il mese di ottobre;
- il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo;

Art. 24 Bilancio e programmazione finanziaria

24.1 Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

24.2 Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

24.3 Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 25 Sistema dei controlli interni

25.1 L'Unione applica le procedure dei controlli interni secondo le disposizioni normative in vigore e secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento approvato dal consiglio.

Art. 26 Rendiconto di gestione

26.1 Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge. 26.2 Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 27 Organo di Revisione economico-Finanziaria

27.1 Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, come previsto dall'art. 234, comma 3bis, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base delle disposizioni dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2001, convertito nella legge n. 148/2001.

Art. 28 Servizio di tesoreria

28.1 Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

28.2 Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

28.3 Il servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione, sarà affidato all'istituto che cura il servizio stesso per il Comune nel quale ha sede l'Unione.

Art. 29 Patrimonio

29.1 Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) dalle partecipazioni societarie;
- c) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 30 Durata dell'Unione

30.1. L'Unione ha durata di 30 anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 31 Recesso del Comune

31.1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

31.2 La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

31.3 La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 32 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

32.1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

32.2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) personale: il personale sarà trasferito al Comune receduto nella misura relativa all'apporto derivante dallo stesso comune alla costituzione dell'Unione o dall'ingresso dello stesso o per effetto di successivi trasferimenti all'Unione di funzioni e servizi.

32.3 Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 33 Scioglimento dell'Unione

33.1 L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione o quando almeno il 70% dei comuni partecipanti abbiano disposto, con deliberazione del consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il recesso dall'Unione stessa.

33.2 I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

33.3 Il personale dell'unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità dei pubblici dipendenti. Nel caso in cui non si potesse attribuire uno o più dipendenti alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, questi vengono posti in mobilità secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro al momento vigenti. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 34 Modifiche statutarie

34.1. Le modifiche statutarie sono approvate secondo le disposizioni dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. o da diversa disposizione normativa che intervenga.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Atti regolamentari

34.1 Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti presso il Comune sede dell'Unione.

Art. 36 Rinvio

36.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 37 Entrata in vigore

37.1 Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.